

**ATTO N. DD 1388**

**DEL 31/03/2021**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 81**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Ampliamento capacità movimentazione recupero imballaggi in legno”  
Comuni: Borgaro Torinese/Torino  
Proponente: AF PALLET soc. coop.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 07/02/2021 la Società AF PALLET soc. coop. con sede legale in Borgaro Torinese – Via Emilia n. 3 e Partita IVA n. 11399460010 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “*Ampliamento capacità movimentazione recupero imballaggi in legno*” nei Comuni di Borgaro Torinese e di Torino, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i:

- n. 32 ter “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Con nota prot. n. 15256 del 09/02/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

**Rilevato che:**

*Localizzazione e stato di fatto*

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Torino, ma con ingresso da Via Emilia n. 3 in Borgaro Torinese, all'interno dell'ampia area produttiva denominata "Rostia" posta a cavallo dei due comuni.

In tale area la società è attualmente autorizzata a svolgere attività messa in riserva [R13] e recupero [R3] di bancali in legno (Tipologia 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno") in regime di rifiuti mediante iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero 40/2020 in sesta classe d'iscrizione (movimentazione inferiore a 3.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.. L'iscrizione prevede una quantità massima di stoccaggio di 100 t ed una quantità massima movimentata annualmente di 2.999 t/a.

Tutte le attività (stoccaggio rifiuti, lavorazione, deposito materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto) vengono svolte esclusivamente all'interno di un capannone industriale coperto con una superficie totale pari a circa 2.479 mq. Nel lotto sono inoltre presenti un capannone suddiviso in reparti in cui si effettua l'attività di commercio di imballaggi in legno non in regime di rifiuto, un'area esterna di manovra ed una zona uffici.

I rifiuti recuperabili si presentano nella forma di pedane e bancali in legno usati talvolta da riparare; la rigenerazione consiste nel sostituire eventuali parti lesionate o mancanti attraverso l'utilizzo di attrezzature ed utensili manuali.

*Stato di progetto*

Il progetto prevede esclusivamente l'aumento delle quantità massime gestite annualmente; a seguito di opportunità di mercato la società necessita di aumentare il quantitativo complessivamente gestito annualmente [R13-R3] dalle attuali 2.990 t/a (classe 6) a 18.250 t/a (classe 3) mantenendo inalterata la quantità massima di stoccaggio.

**Considerato che:**

In relazione al progetto non sono prevenuti pareri ed osservazioni da parte dei soggetti istituzionali interessati.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

Viste le modifiche apportate allo stabilimento ne consegue un passaggio dall'attuale sesta classe d'iscrizione alla terza classe (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98.

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

*Pianificazione Comunale*

Il PRGC del Comune di Torino, dove è presente il capannone, individua l'area oggetto dell'intervento come "Zone Urbane Consolidate per Attività Produttive" – "Aree per attività produttive IN".

La Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico individua l'area interessata in Classe I.

Il sito d'interesse, così come le aree confinanti, risulta classificato tra le “*aree esclusivamente industriali*” di classe VI di zonizzazione acustica comunale

#### *Vincoli*

L'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

### **3. dal punto di vista progettuale e ambientale**

Considerata la tipologia di stabilimento e delle attività svolte non si rilevano criticità legate alla collocazione dello stesso in un'area esclusivamente produttiva.

Non si prevedono opere di adeguamento in quanto l'attività sarà svolta secondo le condizioni e le modalità operative/gestionali attualmente autorizzate, salvo l'aumento della movimentazione annua; l'aumento del quantitativo dei rifiuti recuperati sarà conseguito grazie ad un turn-over più rapido dei materiali nell'impianto senza necessità di modifiche alle aree di lavorazione e di stoccaggio.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intendono adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di comunicazione ex art. 216.

#### *Gestione acque meteoriche e reflui*

Le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Tutte le attività di gestione rifiuti sono previste in area coperta; non si ravvisa pertanto la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*".

#### *Emissioni in atmosfera*

L'attività consiste esclusivamente nella rigenerazione dei pallet sostituendo eventuali parti lesionate o mancanti attraverso l'uso di attrezzi ed utensili manuali; si ritiene pertanto che l'attività non produca un impatto sulla matrice atmosferica e che a tal fine le modifiche in progetto, che determineranno esclusivamente un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, siano ininfluenti.

#### *Rumore*

Considerata la localizzazione in area industriale di VI classe e la tipologia di intervento, trattandosi esclusivamente di un aumento delle quantità gestibili senza modifica delle modalità operative e gestionali, non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico ed una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime.

#### *Suolo, sottosuolo, ambiente idrico*

Considerata la tipologia di rifiuti trattati e lo svolgimento dell'attività al coperto sotto capannone dotato di idonea pavimentazione, non si evidenziano potenziali problematiche di interferenza con tali matrici.

### *Viabilità*

L'area oggetto dell'intervento è facilmente accessibile dalla Tangenziale di Torino attraverso l'uscita di Borgaro Torinese; le infrastrutture viarie esistenti nell'area permettono ai mezzi pesanti di raggiungere l'area oggetto dell'intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi.

L'incremento del traffico indotto, anche non proporzionale all'aumento dei quantitativi trattati essendoci la possibilità di utilizzare mezzi di dimensioni maggiori per ridurre i passaggi, si ritiene in generale compatibile con la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento.

### **Ritenuto che:**

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto.

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

### **Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione presentata in data 07/02/2021. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

### **Adempimenti**

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si



Città metropolitana di Torino

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

**di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i., il progetto denominato “*Ampliamento capacità movimentazione recupero imballaggi in legno*” da realizzarsi nei comuni di Borgaro Torinese e di Torino, presentato in data 07/02/2021 dalla Società AF PALLET soc. coop. sede legale in Borgaro Torinese – Via Emilia n. 3 e Partita IVA n. 11399460010 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 31/03/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano